

N. 00186/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 271 del 2015, proposto da:
Comune Noceto, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Maltoni con domicilio
eletto presso l'Avv. Valentina Gastaldo, in Parma, borgo Antini n.
3;

contro

Poste Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo
Clarizia, Marco Filippetto, Carlo Mirabile e Andrea Ambroz, con
domicilio eletto presso la Filiale di Parma, in Parma, via
Pastrengo .n 1;

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido
Reni n. 4;

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non costituiti;

per l'annullamento

della nota del 1 luglio 2015 di Poste Italiane S.p.A., (prot.n.13785 del 04/07/2015), sottoscritta dal Direttore di filiale, con la quale è stato comunicato al Comune di Noceto la chiusura dell'ufficio postale di Costamezzana sito in via Isola n.4/B, a far data dal giorno 7 settembre 2015,

nonché

della presunta nota del 29 gennaio 2015 che preannunciava la chiusura del predetto ufficio postale;- in parte qua del Piano annuale di interventi di razionalizzazione della rete postale di Poste italiane;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e per l'accertamento dell'obbligo di Poste Italiane S.p.A. di riattivare l'Ufficio postale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori Andrea Maltoni, Andrea Ambroz, Mario Zito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con nota datata 29 gennaio 2015 a firma del Direttore della filiale di Parma, Poste Italiane S.p.A. (di seguito Poste) comunicava al Sindaco del Comune di Noceto che la chiusura dell'ufficio postale in località Costamezzana a decorrere dal 13 aprile 2015 al dichiarato fine di *“adeguare l'offerta di Poste italiane all'effettiva domanda dei servizi postali nel territorio comunale”*.

Con successiva nota del 1° luglio 2015, Poste comunicava che la chiusura dell'ufficio postale avrebbe avuto effetto dal 7 settembre 2015 specificando che detta misura, rientrando in un più ampio *“piano di efficientamento”* di rilievo nazionale, si giustificava *“in ragione del comprovato disequilibrio economico di cui alla erogazione del servizio postale universale”*.

Il Comune impugnava la nota da ultimo ricevuta deducendo una pluralità di profili di illegittimità, con contestuale istanza di misure cautelari anche monocratiche.

Con decreto presidenziale n. 180/2015 del 1° ottobre 2015 veniva negata la tutela cautelare monocratica.

Con memoria del 7 ottobre 2015 il Ministero dello sviluppo economico chiedeva l'estromissione dal giudizio affermando che *“l'atto impugnato è stato emanato dal Fornitore del Servizio Universale, ovvero Poste Italiane s.p.a., e non dal Ministero dello sviluppo economico (MISE)”*.

Poste Italiane si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'incompetenza territoriale della Sezione; nel merito confutava le avverse doglianze affermando, sostanzialmente, la rispondenza dell'iniziativa intrapresa a criteri di economicità e razionalità del servizio.

Nella camera di consiglio del 28 ottobre 2015, con ordinanza n. 227/2015, veniva accolta l'istanza di sospensione disponendo una integrazione istruttoria finalizzata a documentare il disequilibrio economico determinato dal mantenimento dell'ufficio soppresso e l'effettiva redditività delle attività non riconducibili al servizio universale ivi esercitate.

Con atto del 5 febbraio 2016 Poste ottemperava all'ordinanza cautelare depositando uno specchio contenente unicamente i dati riferiti alle "*Transazioni medie gg*" negli anni 2013 (54,6) e 2014 (42,4), nonché, i "*Clients medi gg*" relativamente al 2013 (37,4) e 2014 (31,6).

Con successiva produzione del 18 febbraio 2016 Poste depositava una "*Scheda di sintesi*" riferita al sopprimendo ufficio e una dichiarazione relativa alle distanze in chilometri fra l'ufficio di Costamezzana e gli uffici di Noceto (9,2), Madesano (11,2), Sant'Andrea Bagni (17,60), Fidenza (12,1) e Fidenza 1 (11,2).

Le parti depositavano in data 7 aprile le loro memorie conclusive e il Comune replicava con memoria del 19 successivo.

All'esito della pubblica udienza dell'11 maggio 2016 la causa veniva decisa.

Preliminarmente deve scrutinarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Poste Italiane, sotto un primo profilo, sul ritenuto presupposto che il ricorso tenderebbe a censurare una scelta organizzativa della Società invadendo con ciò un'area di azione "*libera e non sindacabile*" in sede giurisdizionale; sotto altro profilo, in virtù della natura privatistica di Poste Italiane S.p.A., soggetto esercente una attività imprenditoriale.

Il collegio riconosce che sul punto in passato si sono registrate in giurisprudenza posizioni discordanti ma non può che rilevare come il contrasto sia stato di recente composto e che oggi si possa considerare ormai consolidato l'orientamento a favore della sussistenza della giurisprudenza amministrativa.

Come recentemente precisato *“la fattispecie in esame non è riconducibile ad un mero rapporto di utenza, dal momento che la condotta di Poste Italiane riverbera effetti di carattere generale su un'intera popolazione locale, violando in tesi quegli obblighi di servizio universale che, per il diritto comunitario, gravano innanzi tutto sugli Stati, cui spetta adottare e far rispettare le misure occorrenti affinché le correlate prestazioni siano assicurate nel rispettivo territorio; - nelle previsioni della disciplina nazionale, i reclami che gli utenti, singolarmente o collettivamente, possono rivolgere all'Autorità di regolamentazione, lamentando disservizi di vario genere imputabili agli operatori, non precludono, né condizionano, sul piano della procedibilità, la tutela giurisdizionale, anche in forma immediata. In conclusione, deve essere ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo e quindi respinta l'eccezione come sopra formulata dalla resistente”*. (TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 25 febbraio 2016, n. 244).

Infondata è, altresì, l'eccezione di incompetenza della Sezione sollevata sul presupposto dell'implicita impugnazione da parte del Comune di atti promananti da AGCOM che radicherebbe la competenza presso il TAR Lazio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. *“Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente*

competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”.

Detto criterio, basato sul luogo nel quale si producono gli effetti dell'atto impugnato, prevale per giurisprudenza costante sul criterio del luogo in cui ha sede l'Autorità emanante di cui al primo periodo della medesima disposizione normativa (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 5 novembre 2015, n. 2565; TAR Basilicata, 12 novembre 2014, n. 783).

Deve infine respingersi l'istanza di estromissione dal giudizio presentata dal Ministero dello Sviluppo economico poiché è pacifico si tratti di amministrazione portatrice di un interesse a contraddire ancorché le maggiori competenze in tema di servizio postale spettino attualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. III, 10 giugno 2014, n. 2976).

Prima di esaminare il merito del ricorso deve ulteriormente precisarsi che le difese di Poste si articolano su una pluralità di argomenti esposti a sostegno della legittimità e opportunità del proprio intervento riorganizzativo, formulate secondo un ordine non sempre coerente con le censure di parte ricorrente e ridondanti quanto a profili affrontati (non sempre riferiti a contenuti del provvedimento impugnato e frutto con ogni probabilità di una standardizzazione dovuta alla dimensione nazionale che ha assunto il contenzioso relativo alla soppressione degli uffici postali).

Premessa, pertanto, l'inammissibilità di una integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, (TAR

Lombardia, Milano, Sez. II, 4 febbraio 2015, n. 388), non potrà che farsi riferimento, ai fini del presente giudizio, alle difese pertinenti con l'oggetto del giudizio così come perimetrato da parte ricorrente con le proprie doglianze.

Quanto al merito del ricorso, con un primo motivo il Comune deduce la violazione dell'art. 3, comma 5, lett. c) del D. Lgs. N. 261/1999; dell'art. 2, comma 2, del D.M. 7 ottobre 2008; del Contratto di Programma 2009/2011 approvato con L. n. 183/2011 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990.

Parte ricorrente premette che il sopprimendo ufficio postale serviva, oltre all'omonima frazione, anche quelle di Cella e Borghetto di Noceto, poste in posizione collinare e sulla via Francigena (itinerario di pellegrinaggio) per una popolazione complessiva pari al 13% dell'intera popolazione comunale (circa 13.000 abitanti).

Il Comune evidenzia ulteriormente che le suddette frazioni, distanti fra i 5 e i 9 chilometri dal capoluogo, sono costituite da piccoli agglomerati rurali "*sparsi nella campagna*" e tale situazione di fatto, determinata dalla chiusura dell'ufficio, contrasterebbe con i principi stabiliti in tema di capillarità del servizio universale dall'art. 3 del D. Lgs. N. 261/199 e con i criteri dettati dal D.M. 7 ottobre 2008.

Il motivo è fondato.

L'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 261/1999 dispone che "*E' assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le*

situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza".

La portata dell'enunciato principio è precisata al successivo comma 5, lett. c) prevedendo che *"la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione"*.

In attuazione del suesposto precetto, l'art. 2, comma 1, del D.M. 7 ottobre 2008 dispone che *"il criterio di distribuzione degli uffici postali è costituito dalla distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al punto di accesso più vicino, per popolazione residente"* e al successivo comma 2 che *"con riferimento all'intero territorio nazionale, il fornitore del servizio universale assicura: un punto di accesso entro la distanza massima di 3 chilometri dal luogo di residenza per il 75% della popolazione; un punto di accesso entro la distanza massima di 5 chilometri dal luogo di residenza per il 92,5% della popolazione; un punto di accesso entro la distanza massima di 6 chilometri dal luogo di residenza per il 97,5% della popolazione"*.

Il gestore invece, a seguito della chiusura dell'ufficio oggetto del presente giudizio, assicurerebbe un accesso al servizio universale entro un raggio di 5 chilometri al solo 87,50% della popolazione residente e solo al 92% nel raggio di 6.

Poste non contesta il già illustrato dato fornito dal Comune (che pertanto deve ritenersi pacifico) ma afferma che il parametro della

distanza non potrebbe che riferirsi a percentuali di popolazione riferite all'intero territorio nazionale e non ai luoghi di residenza della comunità locale servita.

La posizione della resistente non è condivisibile poiché non coerente con la disposizione normativa in questione.

Come, infatti, precisato dalla giurisprudenza, *“tale norma non può che interpretarsi nel senso reso palese dalle parole utilizzate e dalla loro connessione logico-grammaticale, laddove risulta palese che il limite percentuale minimo ivi prescritto non può che riferirsi alla popolazione di ogni "luogo di residenza", ossia alla popolazione di ogni comune. Né può rilevare, in contrario, l'incipit della disposizione laddove fa “riferimento all'intero territorio nazionale”, in quanto la proposizione incidentale intende semplicemente premettere che la successiva disposizione (che come detto valorizza il “luogo di residenza”) si applica in tutto il territorio italiano. Comunque è del tutto palese che la nozione di "residenza" non può che riferirsi, ex art. 43 comma 2, cod. civ. ad un dato luogo (quello, appunto, "in cui la persona ha la dimora abituale") e non all'intero territorio nazionale”*. (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 23 febbraio 2016, n. 508).

Con il secondo motivo di ricorso, il Comune deduce la violazione dell'art. 2, comma 8, del contratto di programma 2009/2011 in base al quale *“con riferimento alla rete degli uffici postali, al fine di contenere l'onere del servizio universale, la Società può ridefinire la propria articolazione di base del servizio secondo parametri più economici, valutando con le autorità locali una eventuale presenza più efficace rispetto all'evoluzione della*

domanda di servizi nelle singole aree territoriali, anche tenendo conto dei relativi oneri”.

La decisione di procedere alla chiusura dell'ufficio oggetto di impugnazione nel presente giudizio sarebbe invece motivata sulla sola base di esigenze di contenimento dei costi da parte dell'Azienda senza alcuna considerazione delle esigenze specifiche del territorio.

Il coinvolgimento dell'Ente locale avrebbe consentito a Poste Italiane di acquisire gli elementi conoscitivi relativi alla realtà locale indispensabili per una ponderata determinazione delle misure organizzative da attuare mentre Poste Italiane avrebbe proceduto alla propria riorganizzazione territoriale basandosi unicamente su ragioni di carattere economico senza considerazione alcuna delle specificità del territorio sul quale si andava ad incidere.

L'omissione di tale necessario passaggio procedimentale vizierebbe l'istruttoria compiuta e la conseguente mancata considerazione *“di ogni altro interesse pubblico o privato diverso dal mero interesse economico della Società affidataria del servizio universale”* (pag. 17 del ricorso) e priverebbe il provvedimento impugnato di un congruo supporto motivazionale.

Il motivo è fondato.

Poste Italiane, confermando con ciò gli assunti del Comune ricorrente, incentra le proprie difese su ragioni di natura meramente economica affermando che il criterio guida per la chiusura e/o riduzione oraria degli uffici (in eccesso rispetto ai criteri minimi di presenza territoriale stabiliti da AGCOM) non potrebbe che essere quello dell'efficienza economica, ragion per la

quale godrebbe della più ampia autonomia organizzativa con il solo limite del rispetto del Contratto di programma.

In primis evidenzia l'esiguità del contributo statale all'onere di servizio universale che la legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) avrebbe ridotto ad un massimo di € 262.400.000,00.

Tale riduzione (dai precedenti 380,6 milioni del 2011 e 327,3 del 2012) avrebbe determinato la necessità di procedere alla chiusura o riduzione degli orari di apertura *“di alcuni uffici improduttivi, non pertinenti né necessari in base agli obblighi del Servizio Universale puntualmente individuati sulla scorta dei criteri delineati dalla medesima Autorità”* (pag. 9 della memoria di costituzione).

Quanto alla violazione dell'art. 2, comma 8, del Contratto di programma laddove è richiesto il preventivo coinvolgimento delle amministrazioni locali, Poste Italiane contesta che l'impugnata nota del 1° luglio 2015 sia atto afferente un procedimento amministrativo essendo invece un atto espressione della potestà autorganizzatoria della Società soggetto al solo obbligo di comunicazione *ex art. 5 della Delibera 342/14/CONS dell'Autorità di Regolamentazione del Settore Postale rubricato “Comunicazione nei confronti degli Enti locali”* ai sensi del quale *“gli interventi di chiusura e rimodulazione oraria degli uffici postali devono essere comunicati da Poste Italiane ai Sindaci dei Comuni interessati ... con congruo anticipo, almeno 60 giorni prima della data prevista di attuazione dell'intervento”*.

Su Poste graverebbe pertanto un onere di mera comunicazione *“senza che tale comunicazione rivesta o possa rivestire carattere provvedimento o possa considerarsi atto conclusivo di un*

procedimento amministrativo conseguente obbligatoriamente ad una istanza dei Comuni o iniziato d'ufficio da Poste Italiane S.p.A. anche in quanto attuativa della citata delibera AGCOM" (pag. 25 della memoria di costituzione).

A tale disposizione avrebbe ottemperato con la nota impugnata.

Rileva infine Poste che la comunicazione del Direttore di filiale sarebbe atto meramente attuativo della delibera AGCOM e quindi è in detta delibera che dovrebbe rinvenirsi il supporto motivazionale del provvedimento impugnato.

Il motivo è fondato.

Sotto un primo profilo deve contestarsi la allegata diminuzione del contributo statale a compensazione degli oneri connessi al servizio universale che è da ritenersi superiore a quanto indicato dalla resistente.

Il nuovo contratto di programma 2015-2019, all'art. 6, dispone che l'importo *"in eccesso rispetto alla somma di 262,4 milioni di euro può essere compensato per ciascun anno, nei sensi e con le modalità di cui all'art. 3, comma 12 lettera b) e di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999 sulla base del costo netto del servizio postale universale verificato dall'Autorità e comunque nella misura massima a di 89 milioni di euro annui. Il contributo a carico del fondo di compensazione di cui all'art. 3, comma 12 lettera b) del decreto legislativo n. 261 del 1999 è comunque erogato al fornitore del servizio universale nei limiti degli importi effettivamente versati dagli operatori obbligati"* (importo aggiuntivo che determina un ammontare del contributo paragonabile a quelli relativi agli anni 2011 e 2012 indicati da Poste).

Sotto un secondo profilo deve disattendersi la tesi di Poste in base alla quale incomberebbe sulla Società il solo onere di preventiva comunicazione, atteso che l'art. 2, comma 8, del già richiamato contratto di programma 2009/2011 - prevedendo che *“con riferimento alla rete degli uffici postali, al fine di contenere l'onere del servizio universale, la Società può ridefinire la propria articolazione di base del servizio secondo parametri più economici, valutando con le autorità locali ...”* - impone inequivocabilmente una previa intesa con l'Ente.

L'espressa previsione della considerazione delle specificità locali, inoltre, non consente di considerare il provvedimento motivato per relationem con rinvio agli atti adottati dalla AGCOM che per loro natura dettano indirizzi di portata generale e non contengono alcuna analisi riferita alle singole realtà locali.

A tal proposito la giurisprudenza, con posizione alla quale si aderisce, ha precisato *“che sono illegittimi, per difetto di motivazione e d'istruttoria, i provvedimenti con i quali Poste Italiane S.p.A. ha disposto la chiusura di due uffici postali presenti in un Comune per motivi meramente economici e senza una previa comparazione dei vari interessi, compresi quelli evidenziati dal Comune anche in relazione alla particolare conformazione del territorio comunale e comunque senza una congrua motivazione, ma facendo mero richiamo a disposizioni che, per la loro generalità, non possono tener conto delle specifiche concrete situazioni (T.A.R. Sardegna, sez. I, 16 ottobre 2015 n. 1068; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 15 luglio 2015 n. 332)”* (TAR Calabria, n. 244/2016, cit.).

Quanto, infine, alle ragioni di ordine economico legate all'adeguamento dell'offerta all'effettiva domanda e al riequilibrio economico (che, si ribadisce, sono le uniche allegare nella comunicazione impugnata), la giurisprudenza è pacifica nel ritenerele di per sé insufficienti a sorreggere sotto il profilo motivazionale la misura in questa sede contestata essendo necessario un bilanciamento fra le esigenze di natura economica del gestore e le esigenze degli utenti, specie di quanti si trovano in condizioni territorialmente più disagiate (come nel caso di specie) individuando valide soluzioni alternative (Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2014, n. 2873).

Circa il lamentato disequilibrio economico, deve rilevarsi che, come già anticipato, Poste fruisce di un contributo statale che trova causa nella necessità di assicurare il "*servizio universale*" anche in centri disagiati in relazione ai quali l'attività non consente una piena remuneratività dei fattori produttivi impiegati, ma è proprio in ragione di ciò che un trasferimento di danaro pubblico ad un soggetto privato costituito in forma societaria e operante sul mercato trova giustificazione.

Come infatti rilevato dalla giurisprudenza in presenza di analoga fattispecie "*il ragionamento di Poste Italiane sembra al Collegio voler configurare un vero e proprio "circolo vizioso": la normativa comunitaria giustificerebbe gli aiuti pubblici in relazione alla onerosità ed antieconomicità del servizio universale reso capillarmente anche con gestioni in perdita; ma il medesimo servizio non dovrebbe essere erogato laddove risulti di per sé non remunerativo, trascurandosi in tal modo di considerare che è grazie al "servizio universale" che Poste Italiane esercita un forte*

richiamo di clientela, supportando, in tal modo, la gestione degli ulteriori servizi, finanziari, erogati agli utenti. E', peraltro, facile obiettare, sotto tale profilo, che, ove mai Poste Italiane intendesse fa valere esclusivamente il proprio diritto aziendale di ricercare la normale remunerazione dell'attività svolta, dovrebbe agire sul mercato come una normale impresa e non come azienda pubblica interamente partecipata con capitale pubblico ed per di più assistita, in parte, dall'aiuto finanziario dello Stato prima ricordato" (TAR Sicilia, n. 508/2016, cit.)

Nel caso di specie, inoltre, Poste non ha in ogni caso illustrato le ragioni di natura economico finanziaria assunte a presupposto della misura impugnata avendo motivato il provvedimento impugnato in maniera generica e stereotipata.

Irrilevante è ai fini in esame la circostanza, menzionata nell'atto impugnato, per la quale *"tale intervento, in ottemperanza all'art. 2 comma 6 del vigente Contratto di Programma 2009-2011, rientra in un piano di efficientamento volto all'adeguamento dell'offerta all'effettiva domanda dei servizi postali in tutti i Comuni del territorio nazionale in ragione del comprovato disequilibrio economico di cui alla erogazione del servizio postale universale come rappresentato anche, nelle singole situazioni specifiche alla Autorità di Regolamentazione del settore postale all'atto della trasmissione del piano degli interventi"*.

Come già rilevato in giurisprudenza a fronte di un atto di tale identico contenuto *"la sua motivazione risulta disancorata da qualunque esplicitazione di fatti riferibili al caso di specie, tanto da ridursi ad una mera clausola di stile, replicabile in maniera identica in qualunque situazione, non comprendendosi le ragioni*

poste a base del provvedimento impugnato” (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 29 settembre 2015 n. 2036).

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto.

Le spese di giudizio sono liquidate in dispositivo - in favore del Comune ricorrente e poste a carico di Poste - tenendo conto della circostanza che all’odierna udienza sono state chiamate una pluralità di cause analoghe i cui ricorrenti sono patrocinati dallo stesso difensore

Sussistono invece giuste ragioni per compensare le spese di giudizio fra il Comune e il Ministero dello Sviluppo economico.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

accoglie il ricorso;

condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore del Comune ricorrente delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e CPA e alla refusione del contributo unificato; compensa le spese di giudizio fra il Comune e il Ministero dello sviluppo economico.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Davide Ponte, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

